

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALESSANDRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1972

Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 3-5, libro primo del testo unico di legge approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, numero 453, e gli articoli 14-16 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, dettano norme per il funzionamento della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

La Commissione di vigilanza si compone di tre senatori, di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti; essa deve essere rinnovata ogni anno ai sensi del secondo comma del citato articolo 3 del testo unico n. 453 del 1913. Per effetto di tale ultima disposizione la Commissione resta quindi in carica dal 1° gennaio al 31 dicembre e durante detto periodo esercita la sua azione di vigilanza.

Senonchè il periodo di un anno, che in pratica si riduce ad anche meno per il perfezionarsi, di solito, della nomina dei membri solo ad anno inoltrato, costituisce un lasso di tempo troppo breve perchè i mem-

bri della Commissione abbiano sufficiente agio di penetrare l'iter completo delle complesse attività d'istituto della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Con le norme del presente disegno di legge (che si rifà ad analoga proposta presentata nella IV legislatura alla Camera dall'onorevole Alessandrini: Atto Camera numero 100) si dispone pertanto, onde ovviare al lamentato inconveniente ed in conformità al voto espresso dalla stessa Commissione di vigilanza, la modifica dell'articolo 3 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, stabilendosi che la nomina dei membri senatori e deputati avvenga all'inizio dei lavori parlamentari di ciascuna Camera anzichè annualmente, e che conseguentemente restino in carica per cinque anni, durata dei lavori del Parlamento.

Al fine di assicurare una piena funzionalità alla Commissione di vigilanza, viene altresì previsto che anche i membri non parlamentari che la compongono restino in carica per un periodo di cinque anni. Per i membri non parlamentari viene peraltro

contemplato, come requisito indispensabile per la partecipazione ai lavori della Commissione, la contemporaneità della permanenza in attività di servizio, con la conseguenza che essi cesseranno di far parte della Commissione, nel caso di loro collocamento a riposo, in omaggio al principio che per poter far parte di tale organo collegiale requisito

essenziale è la pienezza delle funzioni derivanti dalla carica ricoperta.

Allo scopo — poi — di assicurare la necessaria continuità in relazione alla normativa ancora vigente, si propone infine (articolo 2) che le nuove norme abbiano effetto a partire dal rinnovo della Commissione per l'anno 1973.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della Commissione.

I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati.

Essi cessano di far parte della Commissione in caso di collocamento a riposo e per la loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

La Commissione di vigilanza nominerà il presidente tra i suoi componenti ».

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge le norme previste nel precedente articolo avranno effetto a decorrere dal rinnovo della Commissione per l'anno 1973.